



I danni causati da veicoli destinati ad essere utilizzati anche come macchine da lavoro devono essere coperti dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di autoveicoli solamente quando essi sono utilizzati principalmente come mezzi di trasporto

La circostanza che il veicolo sia fermo o che il suo motore sia o non sia acceso nel momento in cui si verifica l'incidente non esclude, di per sé, che l'uso di tale veicolo in quel momento possa rientrare nella sua funzione di mezzo di trasporto

Nel marzo del 2006, la sig.ra Maria Alves è deceduta in seguito ad un incidente verificatosi nell'azienda agricola presso la quale essa lavorava. La sig.ra Maria Alves è stata schiacciata da un trattore fermo su una pista sterrata dell'azienda agricola, il cui motore era acceso per azionare una pompa per la polverizzazione di erbicida. Il trattore era stato trascinato da uno smottamento del terreno causato, in particolare, dal suo peso, dalle vibrazioni del motore e della pompa del polverizzatore d'erbicida nonché dalla forte pioggia. Il vedovo della sig.ra Maria Alves, per il risarcimento del danno morale conseguito all'incidente, ha intentato una causa contro i proprietari dell'azienda e i proprietari del trattore, in solido tra loro, o, in alternativa, contro la CA Seguros, la compagnia assicuratrice della responsabilità civile connessa alla circolazione del trattore, nell'ipotesi in cui tale compagnia sia tenuta a coprire un sinistro di questo tipo.

La prima direttiva concernente la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli¹ dispone che la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio degli Stati membri debba essere coperta da un'assicurazione.

Il Tribunal da Relação de Guimarães (Corte d'appello di Guimarães, Portogallo) rileva che in una causa relativa ad una manovra in retromarcia effettuata da un trattore agricolo², la Corte ha statuito che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli» qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso. Il giudice portoghese ritiene che le circostanze di tale causa permetterebbero di considerare che la funzione abituale di un veicolo sia quella di essere in movimento. La Corte, tuttavia, non si sarebbe ancora pronunciata sulla questione se nella nozione di «circolazione dei veicoli» rientri anche l'utilizzo di un veicolo in quanto macchina generatrice di una forza motrice, senza che ne derivi, però, lo spostamento. Il Tribunal da Relação de Guimarães si domanda quindi se, considerato l'obiettivo di tutela delle vittime perseguito dalla normativa dell'Unione relativa all'assicurazione obbligatoria nonché la necessità di garantire un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, sia giustificato escludere dalla nozione di «circolazione dei veicoli»

¹ Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 1972, L 103, pag. 1; «prima direttiva»). La direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11), ha abrogato la prima direttiva. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti di cui al procedimento principale, a quest'ultimo rimane applicabile la prima direttiva.

² Sentenza del 4 settembre 2014, Vnuk (C-162/13 ; v. comunicato stampa n° 117/14). In un'altra causa, in corso, la Corte deve precisare ulteriormente la nozione di «circolazione dei veicoli» relativamente ad un incidente avvenuto in un campo di addestramento militare e in cui era coinvolto un veicolo militare (causa *Núñez Torreiro*, C-334/16).

il caso di un veicolo fermo, utilizzato per la sua funzione abituale di macchina generatrice di forza motrice destinata all'esecuzione di un altro lavoro, allorché tale utilizzo possa provocare incidenti gravi, perfino mortali³.

Con l'odierna sentenza, la Corte statuisce che non rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi della direttiva, una situazione in cui un trattore agricolo è stato coinvolto in un incidente allorché la sua funzione principale, nel momento in cui si è verificato l'incidente, consisteva non nel servire da mezzo di trasporto ma nel generare, in quanto macchina da lavoro, la forza motrice necessaria per azionare la pompa di un polverizzatore d'erbicida.

La Corte rileva, innanzitutto, che la questione sollevata dal giudice portoghese si fonda sulla premessa che il contratto di assicurazione sottoscritto dalla proprietaria del trattore ha per oggetto la copertura unicamente della responsabilità civile legata alla circolazione di detto trattore. In tale contesto, la Corte esamina se la situazione che ha determinato il decesso della sig.ra Alves possa, o meno, essere qualificata come incidente legato alla circolazione del trattore, ai sensi della direttiva.

La Corte, in seguito, rileva che la nozione di «circolazione dei veicoli» non può essere rimessa alla discrezionalità dei singoli Stati membri, ma costituisce una nozione autonoma di diritto dell'Unione, che deve essere interpretata in maniera uniforme.

La Corte sottolinea che **la portata della nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi della direttiva, non dipende dalle caratteristiche del terreno sul quale l'autoveicolo è utilizzato e che rientra in tale nozione qualunque uso di un veicolo in quanto mezzo di trasporto.** A tal proposito, la circostanza che il trattore fosse fermo nel momento in cui l'incidente si è verificato non esclude, di per sé, che l'uso di tale veicolo in quel momento potesse rientrare nella sua funzione di mezzo di trasporto e, di conseguenza, nella nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi della direttiva. Essa aggiunge che la questione se il motore fosse o meno acceso nel momento in cui si è verificato l'incidente non è, peraltro, determinante a tal riguardo. Tuttavia, la Corte ha fatto notare che, **trattandosi di veicoli che sono anche destinati ad essere utilizzati, in determinate circostanze, come macchine da lavoro, è importante determinare se, nel momento in cui si è verificato l'incidente in cui tale veicolo è stato coinvolto, esso fosse usato principalmente come mezzo di trasporto, nel qual caso tale uso può rientrare nella nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi della prima direttiva, o in quanto macchina da lavoro, nel qual caso l'uso in questione non rientrerebbe nella suddetta nozione.** La Corte conclude che, **nella fattispecie, risulta che l'uso del trattore in questione fosse principalmente collegato alla sua funzione in quanto macchina da lavoro, vale a dire come generatore della forza motrice necessaria ad azionare la pompa di polverizzazione d'erbicida, di cui era munito per spargere tale erbicida sui ceppi di vite dell'azienda agricola, e non come mezzo di trasporto. Di conseguenza, un uso simile non rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi della direttiva.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106

³ I governi portoghese, estone, irlandese, spagnolo, lettone e del Regno Unito hanno presentato osservazioni nell'ambito di tale causa.